



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 2/12/2011

Oggetto: Ordinanza Contingibile ed Urgente recante misure urgenti al fine di contrastare il diffondersi del "Punteruolo Rosso della Palma" *Rhynchophorus Ferrugineus* (Olivier) nel Comune di Anacapri

IL SINDACO

VISTO che è stata ufficialmente acclarata nei giorni scorsi la presenza del *Rhynchophorus Ferrugineus* nel Comune di Anacapri, segnalandosi già più casi di palme attaccate sull'Isola;

VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che tra l'altro affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Regionali, i quali possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTO la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTO il Decreto emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 9 novembre 2007 contenente le "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus Ferrugineus* (Olivier), che ha recepito la suddetta Decisione della Commissione delle Comunità Europee;

VISTI i seguenti decreti regionali dirigenziali :



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

- DRD n. 33 del 31.01.06 del dirigente del Settore SIRCA ad oggetto: "Prescrizioni del servizio fitosanitario regionale per la lotta contro il *Rhynchophorus ferrugineus*";
- DRD n. 1 del 18.01.08 del dirigente del Settore SIRCA ad oggetto: "Delimitazione delle "zone infestate" e delle "zone cuscinetto" ai sensi della Decisione della Commissione 2007/365/EC del 25 maggio 2007 – lotta al *Rhynchophorus ferrugineus* (con Allegati)";
- DRD n. 265 del 2. 07. 2008 del dirigente del Settore SIRCA ad oggetto: "Disposizioni applicative per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 28 marzo 2002, n°4 (Allegato)";

VISTA la circolare MiPAAF del 12/6/2008 prot. 3605 "Criterio per il riconoscimento dei luoghi di produzione indenni";

CONSIDERATO che anche nel territorio del Comune di Anacapri si sono rilevate alcune palme interessate da una grave infestazione, causata dalla diffusione del parassita *Rhynchophorus Ferrugineus* (punteruolo rosso);

CONSIDERATO che tale insetto costituisce una minaccia mortale per le palme, dovuta alla deposizione delle uova all'interno delle cicatrici conseguenti al taglio delle foglie delle palme, qualunque sia la causa del taglio;

PRESO ATTO che dalle uova del punteruolo rosso, all'interno del tessuto cicatriziale della pianta, nascono le larve dell'insetto, che si nutrono dei fasci vascolari costituenti il tessuto vegetale da cui si sviluppa la crescita delle palme;

CONSTATATO che da tale azione distruttiva deriva il collasso vegetativo delle palme intaccate (le foglie apicali muoiono creando la caratteristica forma asimmetrica della chioma, le vecchie foglie assumono un colore marrone chiaro rimanendo attaccate alla pianta, che assume così la tipica figura di un gigantesco ombrello);

CONSIDERATO il grave pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica derivante dalla caduta al suolo delle foglie o delle piante di palma infestate dal parassita;

ACCERTATO che, dopo la distruzione delle palme parassitate, le larve completano la metamorfosi trasformandosi in insetti adulti, continuando così il ciclo distruttivo;

TENUTO CONTO dei rischi igienico sanitari e della grave minaccia per il territorio comunale derivante dal diffondersi del parassita in presenza dei focolai di infezione presenti in aree pubbliche e private;

TENUTO CONTO dei costi elevati che la gestione dell'emergenza richiederebbe in caso di ulteriore diffusione dei focolai di infezione, oltre al rischio connesso all'uso di sostanze antiparassitarie in ambito urbano;

RITENUTO necessario circoscrivere, per quanto più possibile, tale fenomeno, che potrebbe, ove non contrastato, produrre le distruzioni di ulteriori altre palme del Comune;



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D. Lgs. 267/2000 agli articoli 50, 5° comma, e 54, 2° comma, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di **prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l'incolumità dei cittadini**;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo alle sanzioni amministrative, che al comma 20 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 30.000,00 per "chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole"; e prevede al comma 23 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00 per "chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera g)";

VISTO l'articolo 500 del Codice Penale "*Diffusione di una malattia delle piante o degli animali*", Libro II, Titolo VIII, Capo I "*Dei delitti contro l'economia pubblica*", il quale dispone che : *Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da euro 103,00 a euro 2.065,00;*

VISTO l'articolo 650 del Codice Penale "*Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*", Libro III, Titolo I, Capo I "*Dei delitti contro l'economia pubblica*", Sezione I, il quale dispone che : *Chiunque, non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;*

RITENUTO altresì di dover intervenire a tutela del patrimonio palmicolo cittadino, pubblico e privato, ed a tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;

RITENUTO di dover elevare lo stato di attenzione sul territorio sulla accertata presenza del parassita delle palme detto "punteruolo rosso" (*Rhynchophorus ferrugineus*)

ORDINA

1. è fatto divieto, al fine di inibire il diffondersi del contagio, di introdurre e piantumare nuovi esemplari di palme su tutto il territorio comunale;
2. **è fatto divieto di potare le palme, di qualsiasi specie, durante il periodo che va dal 15 marzo al 15 ottobre**, salvo espressa autorizzazione e comunque di effettuare, subito dopo la potatura, un trattamento di profilassi preventiva del pericolo di attacco dall'insetto;



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

3. ai **proprietari e/o conduttori** di terreni agricoli e di aree verdi private urbane, **ai proprietari di villette** e gli **amministratori di stabili** con annesse aree a verde, i **responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali** con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere a **propria cura e spesa** all'abbattimento della palma, qualora sia riscontrato dal competente servizio fitosanitario regionale che la pianta sia stata attaccata dal punteruolo rosso;
4. che le operazioni d'abbattimento debbano essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) essere effettuate nelle prime ore del mattino, evitando giorni con forte piovosità che può rallentare l'esecuzione degli interventi e giornate con ventosità eccessiva che può favorire il volo degli insetti adulti;
 - b) l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere deve essere coperta con teli plastici dello spessore di almeno 0,40 millimetri, al fine di agevolare le operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto caduti accidentalmente al suolo;
 - c) il taglio deve essere effettuato a sezioni, asportando prima le foglie e l'apice vegetativo evitandone la caduta libera a terra;
 - d) tutte le parti di pianta tagliate che rivelano cavità con presenza anche sospetta di larve o adulti, prima di essere avviate alla distruzione, devono essere necessariamente imbustate o, in alternativa, stoccate e confinate in contenitori chiusi;
 - e) nel corso delle operazioni si deve provvedere con tempestività alla soppressione degli adulti e degli stadi preimmaginali (larve e bozzoli), che potrebbero accidentalmente liberarsi nell'area circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo alla loro soppressione, quali la raccolta manuale ed il confinamento in recipienti chiusi e attivati con sostanze insetticide, l'eliminazione per compressione meccanica o la bruciatura con bruciatori a gas;
 - f) alla fine delle operazioni di abbattimento della pianta è necessario procedere alla raccolta e all'imbustamento di tutti i residui finali depositati sul telone di plastica;
 - g) nel caso in cui non sia possibile effettuare tempestivamente le operazioni di taglio e l'abbattimento completo dello stipe (fusto), è necessario provvedere, dopo la eliminazione dell'intera chioma e corona fogliare, nonché della porzione di fusto in cui, presumibilmente, sono allocati la maggior parte delle larve e dei bozzoli, all'avvolgimento della porzione di fusto rimanente con un film plastico di adeguato spessore, in modo da impedire agli insetti adulti di uscire, per dar corso comunque al completamento dei lavori con tempestività;
 - h) il materiale destinato alla distruzione, qualora non sia possibile trattarlo in loco, deve essere necessariamente trasportato in un sito diverso da quello di abbattimento (ad esempio zona agricola), con camion chiuso o telonato per impedire dispersioni accidentali;
 - i) la distruzione dei materiali infestati deve avvenire con un idoneo trattamento termico o con triturazione meccanica fine assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni non superiori ai 2 cm;
 - l) lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alla normativa ambientale di riferimento;
 - m) nel caso in cui non si proceda alla bruciatura, il conferimento del materiale di risulta ai siti di smaltimento autorizzati deve essere comprovato da certificazione di avvenuto conferimento e distruzione, quale garanzia di corretta attuazione delle prescrizioni;



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

- n) la data dell'intervento deve essere comunicata con anticipo di 5 (cinque) giorni lavorativi al Settore Provinciale di Napoli dello STAPA CePICA della Regione Campania, con sede in Napoli via G. Porzio – Centro Direzionale Isola A/6 – XII Piano fax 081-7967277
5. Tutti gli oneri per l'effettuazione delle operazioni di taglio e smaltimento ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D. Lgs. n. 214/2005 sono **a carico dei proprietari o conduttori** di terreni pubblici o privati in cui si trovino piante di palma infestate dal punteruolo rosso;
 6. Tutti gli oneri per l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari da effettuarsi in conformità di quanto stabilito dall'allegato III al Decreto dirigenziale n.440 dell' 08.09.2008, elaborate tenendo conto anche degli adempimenti contemplati nel D.M. del 09.11.2007 *“disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma – recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE (pubblicata sulla G.U. n.37 del 13.02.2008)*, **sono a cura e spesa** del proprietario o conduttore, a qualsiasi titolo;
 7. Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo **54 del D. Lgs. n. 214/05** (ampiamente descritte nella premessa) o, nei casi di legge, la denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi **dell'art. 500 e 650 del codice penale**;
 8. In caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine di 30gg dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, **provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori**, ricorrendo, se necessario, all'assistenza della Forza Pubblica;
 9. **A tutti i possessori**, a qualunque titolo, di palme presenti nel territorio comunale, di effettuare le idonee misure di profilassi ed i relativi controlli finalizzati alla salvaguardia degli esemplari arborei ed all'accertamento dei sintomi di infestazione del parassita;
 10. **Obbliga** inoltre i suddetti possessori e tutti i cittadini a comunicare tempestivamente sia i casi di sospetta presenza che di accertato attacco da parte del punteruolo rosso a danno delle piante. Tale comunicazione, redatta sul modulo allegato alla presente ordinanza, dovrà essere effettuata al Comune di Anacapri che provvederà a fare apposita segnalazione al Settore Provinciale dello STAPA CePICA della Regione Campania, con sede in Napoli via G. Porzio – Centro Direzionale Isola A/6 – XII Piano, tel. 081/7967206, fax 081-7966063, e-mail sos.palme@regione.campania.it, il quale sarà l'unico deputato a redigere la diagnosi che legittimerà all'abbattimento della palma.

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio (art.652 c.p.), e nel caso in specie indicare e segnalare eventuali palme attaccate dal parassita

DISPONE

Che venga data la seguente forma di pubblicità e divulgazione della presente Ordinanza :



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comunedianacapri.it>

Che le Forze dell'ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Prefettura di Napoli;

Regione Campania Settore Provinciale Stapa Cepica, Napoli via G. Porzio – Centro

Direzionale Isola A/6 – XII Piano;

Stazione Carabinieri di Anacapri,

Commissariato di P. S. di Capri

Comando Polizia Municipale di Anacapri,

Dalla Residenza Municipale, 7 dicembre 2011



IL SINDACO
(Francesco Cerrotta)

Francesco Cerrotta



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

SCHEDA DI SEGNALAZIONE INFESTAZIONE DA PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME

(Utilizzare una scheda per ogni singola Palma)

Data (*) _____

Identità segnalatore (*) _____

IDENTIFICAZIONE PALMA

- Tipo botanico Tipo Phoenix, Jubea, ecc. (foglie pennate)
- Tipo Washingtonia, Chamaerops, ecc. (foglie palmate)

Dimensioni Altezza tronco (stipite) cm. _____

Diametro medio tronco cm. _____

Sintomi osservati: Chioma collassata o essiccata o cimata di recente

Accertata presenza dell'insetto (larve, bozzoli, adulti)

Pianta isolata Pianta in gruppo le altre palme manifestano sintomi ? **SI NO**
(se si, compilare altre schede)

UBICAZIONE PALMA

Località (*) _____

Indirizzo (*) _____ (Specificare Via, Strada, Piazza,
ecc., Numero civico e CAP)

DATI DEL POSSESSORE DELLA PALMA

Cognome (*) _____

Nome (*) _____

Domicilio legale (*) _____

(Specificare Via, Strada, Piazza, ecc., Numero civico e CAP) Telefono (*) _____

Fax e-mail _____

Eventuali annotazioni: _____

Allegare fotografia della pianta

Firma del segnalatore (*) _____

(*) I campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori per l'accoglimento della segnalazione
La scheda deve essere inviata a mezzo Fax al numero 081/8373445 del Comune di anacapri.